



Comune di Terre sul Brenta

Provincia di Vicenza

***REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE***

Approvato con deliberazione consiliare

n. 40 del 27/04/2018

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento si informa ai principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Tezze sul Brenta.
2. Esso costituisce strumento attuativo del principio stabilito all'art. 48 dello Statuto comunale e, in tal senso, ispira la propria azione nel settore del volontariato in direzione del riconoscimento del volontario singolo che intende collaborare con le strutture e i servizi comunali.
3. Il Comune, in relazione ai principi enunciati nello Statuto, si propone di “*garantire e promuovere la partecipazione dei cittadini all'attività dell' Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza*”, quindi di promuovere forme di cittadinanza attiva e partecipazione democratica, tramite iniziative e servizi pianificati per favorire l'avvicinamento dei cittadini ai valori del volontariato. al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti all'Albo Comunale dei Volontari Civici, o da Enti No-profit.

Articolo 2 - Definizione e caratteristiche del volontariato civico

1. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestata da singoli cittadini, in modo transitorio o continuativo, senza finalità di lucro, anche indirettamente e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile. Tale insieme di attività, pur non essendo normata dalla legislazione vigente, assume particolare rilievo poiché l'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con gli obiettivi generali citati dall'articolo 1 del presente regolamento.
2. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita. L'attività svolta non può essere retribuita in alcun modo, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute anche in forma forfetaria. Il rimborso, se forfetario, non può assumere la valenza e l'entità del corrispettivo richiesto dal mercato per le attività oggetto di volontariato o ad esse analoghe. Il servizio investe, indicativamente, gli ambiti istituzionali di cui al successivo articolo 4.
3. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi del terzo settore e di altri servizi già svolti dall'Amministrazione. I volontari pertanto, non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì possono collaborare con il Comune unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto attraverso forme di intervento innovative.

Art. 3 – Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Tezze sul Brenta istituisce l'Albo Comunale dei Volontari Civici al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti all'Albo Comunale dei Volontari Civici.
2. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato di cui al comma 1, attività di seguito definita “Volontariato Civico”. In particolare viene regolamentata l'istituzione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici mentre l'attività di volontariato attraverso organizzazioni di promozione sociale è disciplinata dalle vigenti norme in materia.
3. La gestione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici spetta all'ufficio individuato come competente sulla base degli atti di organizzazione del personale.
4. La gestione dei volontari iscritti all'Albo è, allo stato attuale e salvo diversi provvedimenti organizzativi, di competenza dell'ufficio comunale a cui fa riferimento il servizio svolto dal volontario.

Art. 4 - Ambito di intervento

1. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate da leggi e regolamenti alla

stessa o ad altri soggetti. A titolo esemplificativo, le finalità del servizio civico volontario, sono le seguenti:

- a) finalità di *carattere sociale*, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
- b) finalità di *carattere civile*, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura;
- c) finalità di *carattere culturale*, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche. Rientrano in questo ambito le attività di formazione permanente; l'insieme delle attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione per le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrociniate dall'Amministrazione Comunale; la gestione di sale pubbliche, della biblioteca; la sorveglianza presso strutture a valenza scolastica, ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza.

Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di Protezione Civile, disciplinate da specifiche disposizioni.

2. La Giunta Comunale, in occasione della programmazione delle varie attività che si renderanno necessarie ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari determinando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.

Articolo 5 - Istituzione dell'Albo dei singoli volontari civici

1. E' istituito presso l'Ufficio competente l'Albo dei Volontari civici, suddiviso per ambiti di intervento, nel quale singoli volontari possono iscriversi, al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, all'art. 4.

2. L'Albo dei Volontari Civici è pubblicato all'Albo Pretorio on line sul portale del Comune di Tezze sul Brenta. La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo sono affidati all'Ufficio competente.

Articolo 6 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo.

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

- a. età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 80 anni;
- b. idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
- c. assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
- d. assenza cause di conflitto con l'Amministrazione Comunale di Tezze sul Brenta (es. in ambito fiscale e/o tributario, giudiziario, ecc.);
- e. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- f. cittadini extracomunitari regolarmente iscritti all'anagrafe di Tezze sul Brenta e residenti in questo Comune da almeno 2 anni continuativi.

2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività l'ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica.

3. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante Volontario.

Articolo 7 - Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo

1. Chi intende svolgere il Volontariato Civico deve essere iscritto all'Albo Comunale dei Volontari Civici.

2. All'Albo Comunale dei Volontari Civici possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti, abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dall'art. 6 del presente regolamento.

3. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso lo sportello Front-Office comunale e sul sito web istituzionale.
4. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
 - a. le generalità complete del volontario e la sua residenza;
 - b. l'idoneità fisica allo svolgimento del servizio di volontariato indicato nella domanda;
 - c. l'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
 - d. l'autodichiarazione indicante l'assenza di cause di conflitto con l'Amministrazione Comunale di Tezze sul Brenta;
 - e. eventuali esperienze o qualificazioni personali inerenti il servizio di volontariato che intende svolgere;
 - f. il possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea;
 - g. per i cittadini extracomunitari, il possesso di regolare iscrizione anagrafica a Tezze sul Brenta con residenza continuativa di almeno 2 anni;
 - h. le opzioni espresse all'atto della domanda di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;
 - h. l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
5. Le persone al momento della domanda d'iscrizione, possono comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutte le attività indicate all'art. 4 o solo per una o più di esse.
6. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
7. Periodicamente possono essere esposti all'Albo Pretorio on line, nei luoghi abituali e sul sito web del Comune, avvisi pubblici per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 4, fatta salva la possibilità da parte dei cittadini di presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario.
8. Le richieste di iscrizione vengono esaminate dall'Ufficio competente che provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione all'Albo, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata.
9. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

Art. 8 - Individuazione del servizio e selezione del Volontario Civico

1. L'Ufficio competente, verificata l'idoneità allo svolgimento di un'attività di Volontariato Civico ed iscritto la persona o le persone al relativo Albo, comunica il nominativo o i nominativi al settore/ufficio a cui fa riferimento il servizio di volontariato da svolgere. Tale settore/ufficio, consultato l'Albo Comunale nella sezione relativa all'ambito di intervento interessato e valutata l'opportunità di far svolgere l'attività di volontariato, sceglie il soggetto/i soggetti a cui affidare il servizio in base ai requisiti dichiarati; a parità di requisiti la precedenza è determinata dall'ordine cronologico di iscrizione all'Albo.
2. Il Volontario Civico o i Volontari Civici preselezionati possono essere convocati per un colloquio con il Responsabile del Settore e/o l'addetto all'Ufficio in cui verranno impiegati; il colloquio ha lo scopo di verificare la motivazione dell'aspirante volontario civico, l'effettiva disponibilità e la sua idoneità all'attività cui verrebbe preposto.
3. Conclusi i colloqui, il Responsabile del Settore in cui verrà impiegato il Volontario Civico, dispone l'affidamento dell'attività e approva il testo della convenzione contenente i dettagli organizzativi dello specifico rapporto di collaborazione.

Articolo 9 - Periodo di prova

1. Il volontario civico sarà sottoposto a un periodo di prova che potrà variare, a seconda del settore di impiego, da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 45 giorni.
2. Scaduto tale termine, salvo diversa disposizione del responsabile del settore, il volontario civico sarà operativo a tutti gli effetti.

Articolo 10 - Espletamento del servizio

1. Il Volontario Civico viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta che riporti tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio contenute nella disposizione di affidamento; nella comunicazione devono essere chiaramente esposte le modalità di svolgimento del servizio, il nome e il recapito telefonico dell'ufficio referente per il servizio affidato.
2. Prima di iniziare l'attività il Volontario Civico deve sottoscrivere per accettazione la convenzione approvata con il provvedimento dirigenziale esposto all'art. 8, comma 3.
3. Al Volontario Civico viene assegnato un cartellino identificativo personale che deve essere portato in modo ben visibile durante lo svolgimento del servizio, per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e dei dipendenti comunali.
4. Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicitare le attività attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e del "segreto d'ufficio".
5. Il Responsabile del Settore o il dipendente comunale, referenti per l'attività cui il Volontario Civico è preposto, hanno il compito di informare e istruire il Volontario Civico circa le modalità di svolgimento delle attività al medesimo assegnate e le normative di riferimento a cui attenersi; è loro compito anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del Volontario Civico.
6. Il Responsabile del Settore valuta l'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative e può indicare al Volontario Civico documenti o ambiti amministrativi cui il Volontario Civico non può accedere.

Articolo 11 - Caratteristiche del rapporto fra volontariato civico e Amministrazione

1. Il Volontariato Civico non dà luogo ad alcun rapporto di dipendenza o a diritto di precedenza, di preferenza o agevolazioni nei concorsi per l'assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti. Esso non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.
2. L'Amministrazione Comunale provvede alle coperture assicurative dei Volontari Civici contro gli infortuni e per la responsabilità civile nei confronti di terzi. Le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.
3. I Volontari Civici non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti in pianta organica.
4. L'utilizzo di personale volontario per le attività di Volontariato Civico non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né determinare la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
5. L'Amministrazione Comunale, nei confronti del Volontario Civico attivo, è tenuta a tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
6. Lo svolgimento del Volontariato Civico non determina il diritto a usufruire del servizio mensa dei dipendenti comunali.

Art. 12 - Controllo delle attività, cessazione della collaborazione, cancellazione dall'Albo Comunale dei Volontari Civici

1. L'Amministrazione Comunale nell'ambito del controllo del corretto svolgimento delle attività dei Volontari Civici, previsto dall'art. 10, comma 5 ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico, qualora:
 - a. venisse meno la necessità di utilizzo del Volontariato Civico che aveva determinato l'inizio dell'attività da parte del Volontario Civico;
 - b. da esse possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza;

- c. vengano a mancare le condizioni richieste dal presente regolamento;
 - d. siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
2. Il Volontario Civico, il cui comportamento determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al comma, lettere b-d viene cancellato dall'Albo Comunale dei Volontari Civici e non può più essere iscritto.
3. La collaborazione cessa, di norma, alla data esposta nella convenzione citata all'art. 8, comma 3. Prima della conclusione del periodo di attività, l'Amministrazione Comunale, qualora permangano le condizioni che hanno determinato l'impiego del Volontario Civico, può prolungare la collaborazione con il medesimo Volontario Civico, se lo stesso è disponibile.
4. L'Amministrazione Comunale effettua, periodicamente, la revisione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici, al fine di verificare la volontà o meno di tutti gli iscritti al mantenimento dell'iscrizione e alla disponibilità di collaborazione volontaria.

Articolo 13 - Rapporto con le Associazioni di volontariato

1. L'iscrizione all'albo comunale del volontariato è compatibile con la qualità di socio-iscritto ad associazioni di volontariato. L'Amministrazione può, pertanto, avvalersi di persone iscritte in associazioni di volontariato o di promozione sociale formalmente costituite.
2. Possono essere organizzati incontri dei volontari civici con le associazioni di volontariato al fine di:
- promuovere le organizzazioni di Volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale;
 - fare una ricognizione del bisogno sociale del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette organizzazioni di Volontariato;
 - individuare priorità e proposte di interventi di solidarietà sociale, anche con confronto tra l'Amministrazione Comunale e le Organizzazioni di Volontariato.

Art. 14 - Certificazione delle esperienze e altre utilità

Qualora il Volontario ne faccia domanda, conclusa l'attività di volontariato, l'Amministrazione Comunale può rilasciare un attestato delle esperienze acquisite durante il periodo di svolgimento delle attività che comprenda una descrizione delle attività svolte e il periodo di riferimento.

Articolo 15 - Uso delle attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale fornisce ai Volontari Civici, a propria cura e spese, le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività anche antinfortunistiche, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento.
2. In caso di utilizzo da parte del Volontario Civico di un veicolo comunale:
- a. è a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso;
 - b. è compito del Volontario Civico il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato attraverso i puntuali adempimenti di legge; in caso di perdita, temporanea o definitiva, dell'autorizzazione alla conduzione del veicolo, il Volontario Civico è tenuto a darne tempestiva informazione al Responsabile del Settore.
3. Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici.
4. Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati; in caso di attrezzature e veicoli assegnati con atto formale, ne avrà personalmente cura e responsabilità fino a scarico.

Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali

1. Conformemente all'art. 63, comma 6 dello Statuto Comunale il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio on Line.
2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia.